



AIMAG SpA
via Maestri del Lavoro 38 • 41037 Mirandola
Tel 0535 28111 • Fax 0535 1872005
NUMERO VERDE 800 018 405
www.aimag.it info@aimag.it
segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it

CCP 10961415 REA 258874
REG. IMP. MO N. 00664670361
COD. FISC. E P.IVA 00664670361
CAP. SOC. INT. VERS. € 78.027.681

**SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO-OPERATIVA PER
MOVIMENTAZIONE MATERIALI E RIFIUTI PRESSO
L'INSTALLAZIONE PER IL RECUPERO DI RIFIUTI NON
PERICOLOSI AIMAG S.p.A. DI FOSSOLI DI CARPI (MO)**

IMPORTO A BASE D'APPALTO DI EURO 414.998,59

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Indice

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 2 - QUANTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	4
ART. 2.1 - Tipologie di attività comprese nel servizio	4
ART. 2.2 - Descrizione del processo produttivo	6
ART. 2.3 - Orari di svolgimento del servizio	7
ART. 2.4 – Condizioni operative	8
ART. 3 - PERSONALE E MEZZI	9
ART. 3.1 – PALA GOMMATA.....	9
ART. 3.2 – MINIPALA GOMMATA	10
ART. 4 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI	12
ART. 5 - DOCUMENTI E COSTI INERENTI LA SICUREZZA SUL LAVORO	12
ART. 6 - COORDINAMENTO E SUBORDINAZIONE RISPETTO AD ALTRE ATTIVITA' DEL COMMITTENTE.....	14
ART. 7 - DURATA DELL'APPALTO.....	15
ART. 8 - PREZZI UNITARI E AMMONTARE DELL'APPALTO.....	15
ART. 9 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	16
ART. 10 - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.....	17
ART. 11 – CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA, RIDUZIONE DELLE GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	17
ART. 12 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE.....	19
ART. 13 - PAGAMENTI	19
ART. 14 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	20
ART. 15 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.....	23

ART. 16 - DOCUMENTI E COSTI INERENTI LA SICUREZZA SUL LAVORO	24
ART. 17 - SUBAPPALTO E PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	26
ART. 18 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	26
ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	30
ART. 20 – TRATTE E CESSIONI DEL CREDITO	32
ART. 21 - CONTROVERSIE	32
ART. 22 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .	32
ART. 23 – CODICE ETICO	33
ART. 24 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	33
ART. 25 – FORO COMPETENTE	34

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di gestione tecnico-operativa per la movimentazione materiali e rifiuti non pericolosi tramite l'ausilio di n°1 una pala gommata con operatore e n°1 minipala ad uso esclusivo ad un secondo operatore che si occuperà di pulizia d'impianto e macchinari. da effettuarsi presso l'installazione di recupero di rifiuti non pericolosi di AIMAG di Fossoli di Carpi (MO).

Le caratteristiche tecniche minime richieste per le pale sono definite nell'art. 3 del presente capitolato speciale d'appalto; le pale richieste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto supporteranno le pale di proprietà di AIMAG S.p.A.

È facoltà dell'impresa appaltatrice, effettuare il sopralluogo dei luoghi di esperimento del servizio.

ART. 2 - QUANTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'installazione di Fossoli di Carpi recupera, mediante digestione anaerobica e successivo compostaggio, rifiuti organici non pericolosi urbani e speciali, producendo biogas che viene valorizzato in un cogeneratore per la produzione di energia elettrica e termica, ammendante compostato misto e verde classificato come fertilizzante ai sensi del D.Lgs. 75/10 e s.m.i.

Inoltre, l'installazione effettua il trattamento del rifiuto urbano indifferenziato e la stabilizzazione della frazione umida derivante dal trattamento meccanico del rifiuto urbano indifferenziato con produzione di biostabilizzato ai sensi della D.G.R. Emilia-Romagna n° 1996 del 29/12/2006.

ART. 2.1 - Tipologie di attività comprese nel servizio

Vengono richiesti i seguenti servizi che la ditta si impegna ad eseguire esclusivamente con i propri dipendenti e ad effettuare secondo le modalità di seguito indicate:

- **vagliatura dei prodotti e dei semilavorati dell'impianto:** comprende il caricamento dei vagli (mobili o fissi) in uso presso l'impianto, lo spostamento nelle apposite zone di stoccaggio delle frazioni prodotte durante la vagliatura, la pesatura su richiesta delle stesse frazioni. L'attività comprende inoltre la pulizia dei vagli e delle aree in cui viene effettuata, con cadenza almeno settimanale;
- **spostamento dei materiali ottenuti dalla vagliatura presso gli stoccaggi** con pesatura dei materiali, se richiesta;
- **pulizia giornaliera delle aree di lavoro connesse alla vagliatura:** da effettuarsi con pala meccanica o attrezzature manuali;
- **rivoltamento del materiale in corso di bioossidazione e maturazione:** spostamento, mediante l'uso di pala meccanica, del materiale che giunge a maturazione secondo settori identificati dal sistema di tracciabilità interno;
- **pulizia giornaliera dei piazzali di lavorazione:** da effettuarsi mediante pala meccanica;
- **movimentazione di prodotti e rifiuti non pericolosi** stoccati nelle aree dell'impianto di compostaggio, da effettuarsi mediante pala meccanica;
- **caricamento mediante l'uso di pala meccanica di materiali e rifiuti su mezzi di trasporto** (ad esempio: ammendante compostato misto, ammendante compostato verde, legno triturato, biostabilizzato, sovvalli) previa pesatura se richiesta;

- **triturazione del legno:** caricamento del trituratore mobile di proprietà di AIMAG tramite pala gommata, spostamento del legno tritato negli appositi stoccaggi; l'attività comprende peraltro la pulizia del trituratore da effettuarsi, qualora sarà ritenuta necessaria e/o prevista dal piano manutenzioni, con attrezzature di AIMAG (compressore, naspo acqua industriale, idropulitrice);
- **triturazione e miscelazione rifiuti al biotunnel:** alimentazione del trituratore per la miscelazione dei rifiuti della linea di qualità, con le opportune quantità di rifiuti (organici e strutturante); la pulizia della zona di carico e di lavoro (zona biotunnel) al bisogno e/o obbligatoriamente a fine giornata, da effettuarsi mediante pala meccanica e/o con attrezzature di AIMAG (compressore) o manuali;
- **carico/scarico celle biotunnel:** riempimento e svuotamento delle celle di bioossidazione con pesatura del materiale e trasporto del materiale di scarico all'area di maturazione; tutte le operazioni sono da effettuarsi mediante pala meccanica;
- **pulizia celle biotunnel:** rimozione del residuo di rifiuto dalle canaline spigot utilizzando, attrezzi manuali o altro, per garantire la corretta pulizia dell'impianto aeraulico;
- **rivoltamento del legno tritato e dell'ammendante:** spostamento del materiale/rifiuto tramite pala gommata sui piazzali e capannoni di stoccaggio;
- **miscelazione rifiuti digestione anaerobica:** miscelazione rifiuti dell'impianto di digestione anaerobica direttamente con pala meccanica e/o attraverso il caricamento di trito-miscelatore; la pulizia della zona di miscelazione e di lavoro al bisogno e/o obbligatoriamente a fine giornata, le operazioni di pulizia sono da effettuarsi mediante pala meccanica o attrezzatura idonea, con attrezzature manuali AIMAG (badile, compressore);
- **carico/scarico tunnel digestione anaerobica:** riempimento e svuotamento delle celle di digestione anaerobica con pesatura del materiale; successivamente alla fase di svuotamento tunnel il materiale andrà caricato su automezzo per il trasferimento alla sezione biotunnel. Tutte le operazioni sono da effettuarsi mediante pala meccanica; l'attività comprende peraltro la pulizia delle celle da effettuarsi, qualora sarà ritenuta necessaria con pala gommata o attrezzatura idonea, mezzi/attrezzature di AIMAG (compressore, ecc.);
- **tritovagliatura rifiuto solido urbano:** alimentazione del trituratore e successivo vaglio al fine di recuperare un sopravaglio e un sotto vaglio (frazione umida), quest'ultima dovrà essere scaricata tramite pala gommata su platea areata previo pesatura.
- **pulizia dei piazzali dell'impianto dalla neve:** da effettuarsi con pala gommata;
- **attività di supporto:** si prevedono anche operazioni da eseguirsi da parte di personale non dotato di pala meccanica; si tratta di operazioni connesse funzionalmente a quelle principali e che costituiscono una parte del servizio; a titolo esemplificativo, richiamando anche quanto già specificato nella descrizione delle attività di cui sopra, si riportano le seguenti attività: pulizia di macchinari da rifiuti e/o materiali, pulizia di aree di lavoro, disintasamento di parti di impianto ingombre di rifiuti, spazzamento piazzali mediante minipala dotata di spazzola raccogliatrice, pulizia manuale dei biofiltri scoperti da erba infestante. Gli attrezzi manuali saranno messi a disposizione da AIMAG, spazzola raccogliatrice e decespugliatore dovranno essere dotazioni che l'appaltatore dovrà fornire. Tali attività sono quelle identificate da effettuarsi con operatore come definito nell'Art.1

ART. 2.2 - Descrizione del processo produttivo

Per la descrizione dettagliata del processo si rimanda all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in vigore, pubblicata sul portale www.aimag.it nella sezione rifiuti->autorizzazioni->impianto di compostaggio di Fossoli-Carpi.

In generale, tutte le lavorazioni di cui sopra contenute nell'Art. 2, devono essere condotte nel rispetto delle disposizioni che seguono:

1. ogni volta che è effettuato un carico di materiale/rifiuto in uscita dall'impianto, l'operatore deve compilare un apposito foglio di carico, fornito da AIMAG che identifica il tipo di rifiuti/materiale caricato e consegnarlo all'autista del trasportatore ai fini dell'esatta compilazione dei documenti di trasporto presso l'ufficio accettazione dell'impianto;
2. per alcune operazioni individuate dal Responsabile operativo o da suoi delegati, dovrà essere effettuata in via continuativa o discontinua l'operazione di pesatura dei materiali/rifiuti movimentati;
3. a fine giornata lavorativa deve essere inviato, tramite pesa gsm installata sulla pala gommata, il report delle pesate eseguite durante le attività che si sono svolte per consentirne la rendicontazione al personale AIMAG;
4. deve essere prodotta, con frequenza semestrale, l'attestazione di taratura dei sistemi di pesatura delle pale, qualora il personale AIMAG dovesse rilevare incongruenze, si richiederà un intervento anticipato al fine di garantire la corretta gestione dei dati necessari per governare il processo produttivo;
5. ulteriori attività rispetto a quelle sopra descritte sono formalmente richieste da parte del Responsabile operativo al Responsabile tecnico della ditta. Le ulteriori attività richieste dal Responsabile di produzione devono essere accettate preventivamente dal Responsabile tecnico della ditta;
6. ai soli fini statistici di rendicontazione e tracciabilità delle attività interne da parte di AIMAG, le ore lavorate nel corso di ogni giornata, con o senza l'ausilio di pala, dovranno essere trascritte su appositi moduli segna ore suddivise per le singole voci di attività indicate nei moduli stessi;
7. predisporre dichiarazione a mezzo mail ad AIMAG, con frequenza mensile, ed entro il 15-esimo giorno del mese successivo, che indichi il consumo reale di carburante per i mezzi operativi in impianto, i destinatari di tale comunicazione verranno indicati durante il primo mese di servizio.

La ditta si impegna ad eseguire, nei tempi concordati, le attività sopra indicate utilizzando pale gommate di propria disponibilità, conformi alle vigenti normative e correttamente mantenute, delle quali è all'uopo dotata, esonerando espressamente AIMAG da ogni responsabilità inerente la conservazione e custodia delle pale stesse.

Qualora si rilevi la necessità, il referente AIMAG potrà richiedere l'esecuzione di attività non presenti negli elenchi di cui ai punti precedenti, che dovranno essere preventivamente approvate dal Responsabile tecnico della ditta.

Rimangono a completo carico della ditta le manutenzioni ordinarie e straordinarie, programmate e non programmate, delle pale gommate di propria disponibilità.

Fluidi, lame, pneumatici, tagliandi, parti di ricambio sono a carico della ditta appaltatrice.

I rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dei mezzi dovranno essere smaltiti a cura dell'Appaltatore contestualmente al giorno della produzione degli stessi.

A titolo informativo viene di seguito riportato l'elenco (non esaustivo) dei rifiuti non pericolosi e dei materiali movimentati nell'impianto:

Rifiuti non pericolosi: EER 020304, 020704, 190501, 190503, 190604, 191202, 191207, 191212, 200108, 200201, 200301

Materiali: Ammendante compostato misto (ACM), ammendante compostato verde (ACV), legno per biofiltri, cippato legnoso.

ART. 2.3 - Orari di svolgimento del servizio

In base all'esperienza di gestione di AIMAG si ritiene che l'effettuazione delle attività precedentemente descritte potrà essere svolta indicativamente con 38 ore di lavoro settimanali per l'operatore con pala meccanica e con 20 ore settimanali per l'operatore di supporto alle attività.

Le attività dovranno essere svolte prevalentemente nell'ambito dei seguenti orari indicativi di apertura impianto:

	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato
	8:00-12:00	8:00-12:00	8:00-12:00	8:00-12:00	8:00-14:00	
Operatore con pala gommata	13:00- 17:00	13:00- 17:00	13:00- 17:00	13:00- 17:00		
Operatore di supporto attività						
	13:30- 17:30	13:30- 17:30	13:30- 17:30	13:30- 17:30	13:30- 17:30	

La manutenzione ordinaria dovrà essere eseguita prima dell'inizio del servizio giornaliero, quest'ultima non rientra nel conteggio delle ore di lavoro né in quelle di fermo pala.

AIMAG si riserva di indicare eventuali modifiche e variazioni all'interno degli orari sopra indicati, comunicandoli previamente alla ditta appaltatrice.

All'addetto della ditta appaltatrice verrà concesso l'ingresso all'impianto a partire dalle 07:00 per potere effettuare i rifornimenti ed eventuali controlli sui propri mezzi.

In caso di necessità di carattere operativo, l'Appaltatore, su richiesta di AIMAG, dovrà prestare servizio anche in giorni festivi o al di fuori degli orari riportati sopra. Nel caso in cui Aimag, per esigenze di produzione richiede di effettuare anche delle ore lavorative nel giorno di sabato, le stesse verranno decurtate dal normale orario settimanali del mese in corso.

Tutte le attività dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro.

Per eventuali situazioni di pericolo/emergenza, in orario di chiusura impianto, è attivo servizio di vigilanza interna all'impianto e servizio di reperibilità AIMAG.

ART. 2.4 – Condizioni operative

- a. Controlli, rifornimenti e piccole manutenzioni dovranno essere effettuati prima dell'orario di servizio e a pala spenta.

Verranno consentite 15 ore lavorative complessive di fermo per ogni bimestre, dovute a:

- rottura della macchina;
- effettuazione del tagliando periodico;
- manutenzione ordinaria o straordinaria, (esclusa pulizia pala);
- sostituzione e/o riparazione pneumatici;

Alla fine del bimestre di riferimento, le ore di fermo non utilizzate saranno annullate.

La segnalazione del fermo macchina per rottura improvvisa e della ripartenza prevista dovrà essere comunicata tempestivamente da parte del referente della ditta appaltatrice al Responsabile operativo o suoi delegati.

Qualunque manutenzione ordinaria o straordinaria programmata andrà preventivamente comunicata ad AIMAG con un preavviso di 3 giorni lavorativi.

Le manutenzioni programmate devono sempre essere concordate con il referente AIMAG.

Per ogni ora di fermo eccedente le 15 lavorative complessive ogni bimestre, AIMAG applicherà una penale secondo quanto indicato all'art. 18 punto d) del presente Capitolato.

Nel caso in cui la ditta appaltatrice provveda a fornire una pala in sostituzione a quella in manutenzione non verrà applicata alcuna penale. La pala in sostituzione dovrà avere caratteristiche pari o superiori rispetto a quella in manutenzione. Pale di caratteristiche inferiori saranno consentite, previa autorizzazione di AIMAG, per una sostituzione di durata non superiore a 7 giorni naturali e consecutivi. Oltre il settimo giorno verrà considerata mancata disponibilità e applicata la penale secondo quanto indicato dall'art. 18 punto d) del capitolato speciale.

Non saranno riconosciute spese per il trasporto della pala sostitutiva.

- b. Non è contemplata in alcuna forma l'assenza del dipendente dell'Appaltatore, il dipendente dovrà sempre terminare il suo turno di lavoro, a meno che l'Appaltatore non esegua delle sostituzioni durante la normale giornata lavorativa. Qualora venga meno ciò che è stato prescritto sopra verrà applicata una penale secondo quanto previsto all'art. 18 lettera c) del capitolato speciale.
- c. AIMAG metterà a disposizione un'area di piazzale dotata di allacciamento alla rete elettrica in cui la ditta appaltatrice potrà effettuare la manutenzione delle pale. Verrà messo inoltre a disposizione uno stoccaggio coperto e chiuso per la scorta di grasso (max 30 kg), olio idraulico (max 60 l) e lubrificante (max 60 l) ed eventuali attrezzature della ditta appaltatrice quali ad esempio idropulitrice, compressori e/o prodotti per la pulizia delle pale.
- d. AIMAG metterà a disposizione dei dipendenti della ditta un locale spogliatoio/docce e degli armadietti dove poter tenere abbigliamento da lavoro e i dispositivi di protezione individuale, il lavaggio dei propri indumenti di lavoro sarà a carico dell'Appaltatore.
- e. AIMAG metterà a disposizione una parte di piazzale scoperto dell'impianto per il parcheggio delle pale. AIMAG non risponde in nessuna misura per danni o furti subiti sulle pale o sulle attrezzature della ditta.

Il carburante è da intendersi a carico della ditta appaltatrice. Non è prevista nessuna postazione di stoccaggio fisso di gasolio e urea della ditta appaltatrice all'interno dell'impianto.

I rifornimenti dovranno essere effettuati utilizzando attrezzature/dispositivi certificati/omologati mobili. I rifornimenti e le manutenzioni dovranno essere effettuati evitando sversamenti di liquidi di qualsiasi tipo. Ogni mese la ditta dovrà comunicare ad AIMAG il quantitativo totale di gasolio utilizzato per il servizio, ai soli fini statistici.

- h. L'impresa dovrà svolgere al meglio il servizio con l'ausilio della propria capacità organizzativa e con tutti i mezzi accessori e le attrezzature necessarie per la perfetta e tempestiva esecuzione.

È obbligo dell'aggiudicatario comunicare l'elenco delle ditte terze coinvolte nelle manutenzioni e nella fornitura di materiali, e tutte le variazioni inerenti il personale dipendente, di mezzi e l'assetto societario, manageriale ed organizzativo.

- i. Le contestazioni delle violazioni alle prescrizioni imposte in tema di sicurezza potranno avvenire, da parte di AIMAG, tramite posta certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento: l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, con le medesime modalità, entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla comunicazione della contestazione inviata da AIMAG.

In caso di mancata presentazione od accoglimento motivato delle controdeduzioni, AIMAG procederà qualora il medesimo dipendente incorra in almeno nr. 3 segnalazioni nel corso dell'esecuzione dell'oggetto del contratto, a richiedere la sostituzione tempestiva del lavoratore medesimo.

Qualora la violazione alla norma imposta in tema di sicurezza sia di particolare rilevanza e gravità, AIMAG si riserva di procedere ad una sospensione temporanea e cautelativa in attesa delle controdeduzioni dell'Appaltatore, alla contestazione della suddetta violazione, recapitata all'Appaltatore secondo le modalità indicate precedentemente.

L'impresa avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni naturali consecutivi dalla comunicazione della contestazione inviata da AIMAG.

In caso di mancata presentazione od accoglimento motivato delle controdeduzioni, AIMAG chiederà la sostituzione immediata del lavoratore oggetto della segnalazione.

L'impresa appaltatrice deve comunicare ad AIMAG:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato e le relative qualifiche e formazione;
- b) l'elenco delle persone incaricate nella gestione delle assenze;
- c) l'elenco del personale preposto agli interventi in reperibilità, con la relativa formazione;
- d) preventivamente la sostituzione del personale.

ART. 3 - PERSONALE E MEZZI

ART. 3.1 – PALA GOMMATA

N.1 Pala gommata, aventi le seguenti caratteristiche:

1. Ore di servizio < 5000 ore
2. peso operativo compreso tra 17.000 e 20.000 kg,
3. potenza standard motore maggiore di 140 kW secondo ISO 14396,

4. dotazione di benna ad alto ribaltamento con profilo da penetrazione, con lama imbullonata, con volume utile maggiore o uguale a 4.5 m³, adatta per materiali pesanti (**densità materiale trattato maggiore di 1,2 t/m³**),
5. altezza perno di incernieramento benna, con benna al massimo sollevamento ≥ 4500 mm,
6. cabina di guida del tipo chiuso, insonorizzata a sospensione elastica, aventi almeno le seguenti caratteristiche:
 - a. protezione dell'operatore in caso di ribaltamento (ROPS) conforme alle norme EN ISO 3471 / EN 474-1
 - b. protezione dell'operatore da oggetti cadenti (FOPS) conforme alle norme EN ISO 3449 / EN 474-1
 - c. vetri antiriflettenti,
 - d. impianto di climatizzazione,
 - e. sistema di pressurizzazione e filtrazione gas tipo BM Air MAO 12 + Prefiltro P1 con display per la rilevazione dei filtri utilizzati, delle ore di funzionamento,
 - f. avvisatore acustico retromarcia,
 - g. estintore a polvere 6 kg,
 - h. lampeggiante esterno a luce rotante (girofarò),
7. telecamera posteriore ad attivazione automatica all'inserimento della retromarcia,
8. sistema di pesatura dinamico, dotato di connessione remota a pc per la gestione dei dati tramite software, tipo il sistema di pesatura della società VEI Group, modello Helper X 4.0, e il software di gestione remota necessariamente "Ipotweb", commercializzato dalla società VEI Italia s.r.l. di Quinto Vicentino (VI), così da risultare compatibile con il sistema già utilizzato per altre pale gommate operanti sull'impianto,
9. Sistema automatico di rilevamento persone a terra con segnalazione in cabina visiva e acustica modello tipo KIGIS INCOFIN
10. Sistema automatico di spegnimento motore in caso d'incendio

ART. 3.2 – MINIPALA GOMMATA

N.1 Minipala pala compatta gommata a sterzata assistita (comunemente denominata minipala gommata o 'skid steer loader'), avente le seguenti caratteristiche:

1. Potenza operativa compresa tra 60 e 74 kW
2. peso operativo compreso tra 3700 kg e 4900 kg
3. Benna da carico
4. Forche
5. Spazzola con benna di raccolta.

I dispositivi e tutte le componenti del mezzo dovranno essere conformi alle attuali normative in materia di sicurezza; la macchina dovrà essere costruita ed omologata secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

La macchina dovrà possedere la marcatura CE secondo quanto previsto dalla normativa macchine (D.LGS. 17/2009 e s.m.i.).

La macchina dovrà inoltre rispettare le vigenti normative ambientali (emissioni in atmosfera, acustiche, ecc).

Qualora l'impresa non provveda ad ottemperare alle richieste di modifica di mezzi ed attrezzature non ritenute idonee, entro 10 giorni verrà applicata la penale di cui all'art. 18 lett f).

La scelta delle attrezzature più idonee all'espletamento delle attività di pulizia è onere dell'impresa, ogni onere derivante dalla scelta si intende comunque ricompreso negli importi a base di gara.

Ogni La pala gommata dovrà essere dotata di sistema automatico di rilevamento persone a terra in prossimità della macchina operatrice con segnalazione in cabina visiva e acustica tramite tecnologia RFID (sistema KIGIS INCOFIN o similare, solo a titolo esemplificativo). Contestualmente andranno forniti N.° 20 tag per gli operatori e il personale in impianto.

La mancata fornitura di una pala, o la non rispondenza dei requisiti richiesti, potranno portare alla risoluzione espressa del contratto.

Dovranno essere inoltre consegnati assieme ai mezzi i documenti relativi ai filtri aria cabina (caratteristiche tecniche, capacità di abbattimento e filtrazione...).

Tutti i mezzi dovranno possedere il certificato di conformità CE.

In caso di accertamento di non conformità dei mezzi rispetto alle caratteristiche richieste, AIMAG avrà la facoltà di risolvere il contratto e richiedere il risarcimento dei danni.

Così come disciplinato dal DECRETO 2 settembre 2021 "Decreto GSA", **la formazione per la prevenzione incendi dovrà essere di rischio elevatolivello III**, presentando gli attestati di formazione prima della sottoscrizione del contratto.

L'Appaltatore dovrà dotarsi di uno strumento di misurazione portatile multigas per la sicurezza dei dipendenti (%LEL CH₄, O₂, H₂S, NH₃), e occuparsi della loro continua efficienza e taratura.

AIMAG fornirà al personale dell'Appaltatore un sistema di radio (walkie talkie) per rendere più efficienti le comunicazioni tra l'operatore e il personale AIMAG. L'Appaltatore è tenuto all'utilizzo di codesto sistema. Tutto il personale adibito alla guida della pala gommata è alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'Appaltatore.

Tutto il personale operante presso l'impianto dovrà essere in possesso di patente C e abilitazione all'uso di macchine movimento terra – caricatori frontali secondo accordo stato regioni 2025

Il personale deve possedere qualifiche tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento del servizio. Inoltre, lo stesso deve aver ricevuto adeguata formazione, informazione ed addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro rischio alto così come prescritto dall'art. 36 e 37 D.Lgs 81/2008, dall'accordo Stato/Regioni del 21.12.2011 e dall'accordo Stato/Regioni del 22.02.2012. Tale formazione dovrà essere oggetto di costante aggiornamento.

Inoltre, il personale dovrà essere in possesso di regolare formazione di primo soccorso livello A DM 388/03, preposto e giusta formazione per pala caricatrice frontale.

L'Appaltatore dovrà inoltre consegnare ad AIMAG il giudizio relativo all'idoneità sanitaria alla mansione del personale posto alle proprie dipendenze rilasciato ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs 81/2008 nonché la documentazione relativa alla conformità dei mezzi ex art. 71 e 72 del D.Lgs 81/2008.

ART. 4 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'impresa è tenuta all'esatta osservanza delle norme stabilite nel presente capitolato ed inoltre:

- di tutte le leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale e le assicurazioni dei lavoratori e prevenzione infortuni;
- di tutta la normativa in materia sanitaria applicabile;
- di tutta la normativa in materia di gestione rifiuti (D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.);
- delle disposizioni in merito alla sicurezza dei lavoratori e luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore risponderà delle eventuali infrazioni e si assumerà l'onere delle relative penalità anche se queste venissero direttamente imposte ad AIMAG.

Per quanto non specificato nel presente capitolato, varranno le disposizioni (in aderenza alle leggi vigenti) che saranno via via impartite da AIMAG.

In rapporto alle modalità di esecuzione dei lavori ed alla osservanza delle prescrizioni vigenti, l'Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi a quanto previsto dal presente capitolato speciale d'appalto ed inoltre:

1. in tutto ciò che non sia in contrasto con le norme espresse nel presente capitolato; alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, nonché ai regolamenti civili e di polizia urbana;
2. alle leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, invalidità e vecchiaia;
3. alle leggi 13.9.1982, n. 646, 12.10.1982, n. 726, 23.12.1982, n. 936, 19.3.1990, n. 55 e successive modificazioni o integrazioni, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
4. alle norme in materia di smaltimento dei rifiuti (D.Lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni);
5. alle norme in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni) e nello specifico a quanto previsto dal piano delle misure di sicurezza redatto dall'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore risponderà delle eventuali infrazioni e si assumerà l'onere delle relative penalità, anche se queste venissero direttamente imposte al committente.

Per quanto non specificato nel presente capitolato, varranno le disposizioni (in aderenza alle leggi vigenti) che saranno via via impartite dalla Stazione Appaltante.

ART. 5 - DOCUMENTI E COSTI INERENTI LA SICUREZZA SUL LAVORO

L'impresa appaltatrice è tenuta al rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire, entro 10 giorni dal ricevimento dell'aggiudicazione definitiva:

1. valutazione dettagliata di tutti i rischi come previsto dal D.Lgs. 81/2008 tramite la presentazione del proprio documento di valutazione dei rischi; in particolare si richiede che vengano valutati i rischi specifici legati all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto;
2. elenco dei dipendenti che effettueranno il servizio, nominativo e recapiti del responsabile tecnico;
3. elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e dei dispositivi di protezione collettiva (DPC) forniti ai dipendenti per le attività oggetto del presente appalto;
4. elenco dei mezzi e delle attrezzature utilizzati ai fini dell'espletamento del servizio;
5. autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa a:
 - a) idoneità tecnica del personale impiegato,
 - b) conformità rispetto alle norme sul lavoro dei disabili,
 - c) contratto di lavoro applicato,
 - d) formazione del personale impiegato per l'utilizzo dei DPI e DPC impiegati,
 - e) conformità dei mezzi, delle attrezzature, dei DPI e DPC;
6. nominativo del rappresentante legale della ditta;
7. elenco di eventuali fornitori dell'impresa che potranno accedere all'impianto;
8. autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, in cui si attesta di avere informato i propri fornitori dei rischi presenti nel rispetto delle informazioni ricevute da AIMAG e di aver verificato, per i propri fornitori, il rispetto di tutte le condizioni e adempimenti di sicurezza previsti da AIMAG stessa.

Sulla base dei documenti forniti e in coordinamento con l'Appaltatore, AIMAG valuterà la necessità di aggiornare il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) redatto ai sensi dell'art. 26 c.3 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore può presentare, nel caso in cui ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del personale coinvolto nelle attività e in base alla propria esperienza, eventuali integrazioni ai documenti inerenti la sicurezza. La Stazione Appaltante si riserva di fornire risposta scritta alle proposte inoltrate entro otto giorni dall'avvenuto ricevimento. Nel caso in cui le integrazioni venissero accettate esse non potranno comportare modifiche o adeguamenti agli importi pattuiti per l'esecuzione del servizio.

I costi per la sicurezza si ritengono pari a € 6.166,00 per i 18 mesi della durata dell'appalto. Tali costi possono subire variazioni in seguito ad eventuale modifica del DUVRI.

Durante l'esecuzione del servizio l'appaltatore dovrà osservare le misure di sicurezza indicate: - nell'Informativa sui Rischi presenti presso l'impianto di compostaggio, redatta ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e comprensiva del Piano delle Emergenze Ambientali;

- nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) predisposto ai sensi dell'art. 26 c.3 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- nel Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori predisposto dall'appaltatore stesso ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;

Il Piano delle Emergenze Ambientali contiene le procedure da seguire in caso di intervento d'emergenza. Il piano identifica una serie di situazioni di emergenza ambientale e definisce come si deve agire per

riportare la situazione alla normalità e contenere le problematiche ambientali che ne possono derivare.

I contenuti di questo Piano devono essere tenuti in considerazione dall'Appaltatore in sede di redazione Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza, in modo da poter valutare i rischi correlati con questo tipo di attività.

Nell'esecuzione delle prestazioni, l'Appaltatore assicurerà l'utilizzo, per i propri dipendenti e per il personale delle eventuali imprese subappaltatrici, dei dispositivi di protezione individuali previsti.

La Stazione Appaltante si riserva ogni facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi di cui ai precedenti punti. In caso di mancato rispetto degli adempimenti e obblighi di cui sopra, la Stazione Appaltante si riserva di fissare un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si deve conformare a tali condizioni. In caso di violazione dei suddetti obblighi, e trascorso il termine fissato per conformarsi a quanto stabilito, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di applicare una penale secondo quanto indicato all'art. 18 del presente Capitolato, di ordinare la sospensione del servizio ed anche di recedere dal contratto salvo il diritto di risarcimento del danno, secondo quanto prescritto dall'art. 1662, comma 2 del Codice Civile.

L'Appaltatore darà immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale, precisando circostanze e cause e provvederà a tenere la Stazione appaltante informata degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le indagini delle autorità competenti.

In materia, per quanto non previsto, trovano applicazione le disposizioni delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

E' obbligo dell'aggiudicatario comunicare l'elenco del personale dipendente, dei mezzi e delle ditte coinvolte nel piano affidamento e tutte le successive variazioni inerenti il personale dipendente, i mezzi e l'assetto societario, manageriale ed organizzativo. Nell'elenco dei mezzi utilizzati per l'affidamento sono esclusi i mezzi in conto comodato, sono ammessi mezzi in proprietà, in leasing ed in noleggio.

ART. 6 - COORDINAMENTO E SUBORDINAZIONE RISPETTO AD ALTRE ATTIVITA' DEL COMMITTENTE

L'appaltatore è tenuto a svolgere la propria attività in modo da non ostacolare quella svolta direttamente dalla "Stazione Appaltante" e/o da altri suoi appaltatori e/o fornitori che operano contemporaneamente nei luoghi dove si svolgono le prestazioni a lui appaltate, per il buon andamento dell'insieme di tutte le attività.

Lo svolgimento delle prestazioni appaltate deve essere subordinato allo svolgimento contemporaneo di tali attività.

ART. 7 - DURATA DELL'APPALTO

Il servizio in oggetto ha una durata indicativa di 18 (diciotto) mesi, decorrenti dalla comunicazione di inizio servizio da parte di AIMAG S.p.A., anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, a seguito:

- a) della sottoscrizione del contratto,
- b) della consegna in impianto di tutti i mezzi previsti dell'appalto,
- c) della verifica di conformità di personale e mezzi a quanto previsto nell'appalto e a quanto offerto.

La messa a disposizione di personale e mezzi in impianto per il servizio dovrà avvenire entro 60 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria, salvo impedimenti non dipendenti dall'Appaltatore.

Il contratto avrà termine per esaurimento dell'importo contrattuale.

ART. 8 - PREZZI UNITARI E AMMONTARE DELL'APPALTO

I prezzi unitari a base d'appalto sono indicati nell'elenco prezzi unitari e computo metrico estimativo (All. I).

I prezzi unitari di cui sopra costituiscono la base per cui, sotto deduzione del ribasso d'asta offerto dalla ditta aggiudicataria, saranno pagati i servizi di cui all'art.1 del capitolato.

Il ribasso dovrà essere unico sull'elenco prezzi unitari e sull'importo complessivo netto a base di gara, con massimo due cifre decimali.

I prezzi sono comprensivi delle mercedi degli operatori della ditta aggiudicataria e dell'impiego di tutti i mezzi e le attrezzature necessarie all'effettuazione delle prestazioni di cui al presente capitolato; è compreso anche l'onere complessivo per spese generali, assicurazioni. La prestazione del servizio resa in giorni festivi su richiesta di AIMAG in casi di necessità operativa non darà luogo a maggiorazione dei prezzi, tale evenienza ed eventuali costi aggiuntivi si intendono già ricompresi e valutati nel ribasso d'asta offerto dalla ditta aggiudicataria, per eventuale prestazione del servizio nei giorni festivi AIMAG comunicherà tale necessità almeno 10 giorni solari, la mancata disponibilità dell'operatore o della pala comporterà l'applicazione di una penale secondo quanto indicato all'art. 18, lettera f) del presente capitolato.

I prezzi unitari a base d'asta diminuiti del ribasso che sarà offerto, si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e rischio; essi sono quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità.

Per l'anno di presentazione dell'offerta non verrà riconosciuta nessuna revisione dei prezzi.

Per i mesi successivi in caso di condizioni eccezionali o comunque giustificate da circostanze di mercato, tecniche e specialistiche è ammessa una variazione dei prezzi contrattuali, laddove si verificasse una variazione in aumento superiore al 5%. Le compensazioni, in aumento saranno

disposte, nei limiti delle risorse disponibili, per la percentuale eccedente il 5% e fino ad un tetto pari all'80% di detta eccedenza.

La maggiore onerosità dovrà essere comprovata dall'appaltatore. La Stazione Appaltante condurrà apposita istruttoria al fine di accertare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), del sito FTMERCATI, di prezziari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dalla Stazione Appaltante presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori, in ogni caso, in mancanza della pubblicazione dei costi standardizzati e di parametri di riferimento, accettati da entrambe le parti, si potrà fare riferimento agli strumenti orientativi ritenuti più idonei.

Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la Stazione Appaltante si pronuncia con provvedimento motivato effettuando apposita valutazione al fine di verificare l'effettivo andamento di mercato e pattuire un importo ritenuto per la Stazione Appaltante equo, senza che tale periodo, costituisca giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi.

Per quanto riguarda l'operatività della pala aggiuntiva (servizio opzionale su chiamata, art. 2), saranno riconosciuti solamente gli importi inerenti le giornate di servizio effettivamente prestate su richiesta di AIMAG.

L'importo complessivo del servizio posto a base d'appalto, comprensivo anche dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, e desumibile dal Computo Metrico Estimativo ammonta ad Euro 414.998,59 (euro quattrocentoquattordicimilanovecentonovantotto/59) IVA esclusa, di cui euro 6.166,00 (euro seimilacentosessantasei/00) IVA esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo è ripartito secondo quanto indicato nel computo metrico estimativo.

Durante il periodo di espletamento del servizio oggetto di gara, AIMAG si riserva la facoltà di richiedere per l'impiego diretto sull'impianto oggetto del presente appalto e/o altri propri impianti e/o per società controllate del gruppo, con le quali sarà stipulato apposito contratto, la disponibilità di una o più pale meccaniche aggiuntive e/o lo spostamento di una o più pale da un impianto all'altro, alle medesime condizioni tecnico-economiche offerte in sede di gara, salvo il riconoscimento delle sole spese di trasporto. Gli impianti sui quali utilizzare le ulteriori dotazioni sono ubicati nel territorio provinciale.

ART. 9 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del contratto:

- a. il presente capitolato speciale d'appalto;
- b. l'elenco prezzi unitari e il computo metrico estimativo (ALLEGATO I);
- c. il Documento Informativo sui Rischi presenti presso l'installazione di recupero di rifiuti non pericolosi AIMAG S.p.A. di Fossoli di Carpi (MO), redatto ai sensi dell'art. 26 c.1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i

(ALLEGATO II);

- d. il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) per l'installazione di recupero di rifiuti non pericolosi AIMAG S.p.A. di Fossoli di Carpi (MO) (ALLEGATO III);
- e. il Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza dei lavoratori e luoghi di lavoro predisposto dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- f. la lettera di invito ad offrire;
- g. l'offerta presentata dall'appaltatore.

ART. 10 - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto dovrà essere sottoscritto, decorsi 32 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

Si ricorda che in caso di mancato perfezionamento dell'accordo contrattuale nel termine già menzionato, per fatto e colpa imputabile all'appaltatore (mancanza della documentazione richiesta, mancanza del materiale o delle attrezzature necessarie, ecc.), AIMAG si riserva, tenuto conto dell'urgenza del servizio, la facoltà di:

- a) procedere, anche in mancanza di contratto, all'applicazione delle relative penali previste dal Capitolato Speciale nel caso di ritardata esecuzione degli stessi;
- b) applicare una penale pari a euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella sottoscrizione del contratto;
- c) procedere alla risoluzione del rapporto con addebito all'Impresa dei danni conseguenti alla mancata sottoscrizione **e all'esclusione dell'impresa medesima dall'albo dei fornitori autorizzati.**

Prima della stipula del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiudicazione.

ART. 11 – CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA, RIDUZIONE DELLE GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

CAUZIONE PROVVISORIA

Ai fini della partecipazione alla procedura negoziata è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti, secondo quanto previsto dalla lettera di invito/Disciplinare, cui si rinvia.

CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 117, comma 1 del Codice dei Contratti l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 106, del Codice dei Contratti, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la

risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Aimag SpA può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Aimag SpA ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Aimag SpA senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte di Aimag SpA, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

A garanzia definitiva prestata con fideiussione può essere rilasciata ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice dei Contratti, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la Stazione Appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la Stazione Appaltante. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Aimag SpA.

La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo Schema tipo di cui all' *"Allegato A-Sezione I - Schemi tipo"* del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante *"Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni"*, e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all' *"Allegato B - Schede tecniche"* del citato Decreto Ministeriale. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia definitiva prestata con fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del Codice dei Contratti.

RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi dell'articolo 106 comma 8 del D. Lgs. 36/2023 l'importo della garanzia, è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice Appalti, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

ART. 12 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto, di bollo e di registro, ed ogni altro onere inerente e conseguente agli atti contabili ed amministrativi.

ART. 13 - PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo è disposto a corpo su base mensile.

Il pagamento degli interventi eseguiti in reperibilità verrà corrisposto su base mensile secondo gli interventi effettuati nel periodo.

Gli oneri di sicurezza verranno corrisposti all'installazione o all'effettiva presenza in impianto per le attrezzature, su base trimestrale per gli oneri di manutenzione e i DPI a consumo. L'appaltatore si riserva di verificare tali oneri con la richiesta della relativa documentazione.

La fatturazione dovrà essere pertanto mensile; il pagamento delle singole fatture avverrà a 120 giorni data fattura fine mese a mezzo mandato con bonifico su C/C bancario del fornitore.

. Le fatture dovranno contenere tassativamente, oltre ai dati previsti per legge, anche ulteriori dati quali: il riferimento all'ordine di acquisto, al codice CIG e al codice CUP (se presente), ai documenti di trasporto. Le fatture elettroniche che dovessero pervenire prive delle suddette specifiche potranno subire ritardi nei pagamenti, in quanto la mancanza di tali informazioni potrebbe rallentare il corretto e puntuale trattamento automatico della fattura durante la fase di registrazione della stessa.

L'appaltatore, prima dell'emissione della fattura, dovrà anticipare la pre-fatturazione tramite e-mail, agli indirizzi roberto.caviglia@aimag.it – elena.pivi@aimag.it.

Tutti i pagamenti, compreso il pagamento del saldo, previa detrazione delle eventuali somme dovute a titolo di penalità, saranno effettuati previa verifica della documentazione relativa ai versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi (modello DURC), nonché di quelli dovuti ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia di propria pertinenza che di pertinenza di eventuali subappaltatori.

Il DURC dovrà risultare regolare fino a 10 giorni successivi alla data di scadenza della fattura; i pagamenti potranno essere effettuati qualora la regolarità, secondo le prescrizioni suindicate, sia verificata dall'Ente Appaltante entro il giorno 23 del mese di scadenza della fattura, in caso contrario il pagamento avverrà entro l'ultimo giorno del mese successivo in cui sono verificate le condizioni richieste.

Il pagamento del saldo è inoltre condizionato alla certificazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa rilasciata dagli enti interessati, riferita sia all'appaltatore che ai subappaltatori.

Il mancato adempimento di tali prescrizioni comporta la sospensione del primo pagamento utile, senza che l'impresa possa pretendere interessi o danni di alcun tipo.

Verrà inoltre applicata la penale come evidenziato dall'art. 18 lettera j).

Si precisa che la Stazione Appaltante è soggetta alle norme relative al cosiddetto "Split Payment", ogni fattura dovrà contenere la seguente dicitura "Operazione soggetta a split payment ex art. 17-ter del D.P.R. 633/1972" oppure "IVA a Vs carico ex art. 17-ter, D.P.R. 633/1972".

ART. 14 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore dovrà rispettare le disposizioni impartite dalla stazione appaltante, tramite i referenti tecnici, in merito al servizio descritto nel presente capitolato speciale d'appalto, ai programmi ed alle condizioni di accesso presso gli impianti.
2. La ditta aggiudicataria ha inoltre l'onere e l'obbligo di:
 - a. fornire, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, i documenti elencati all'art. 10 del presente capitolato speciale d'appalto;

- b. adottare nell'espletamento del servizio tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette al servizio stesso e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;
 - c. rispettare le procedure indicate da AIMAG ed osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza richieste dalla natura delle prestazioni;
 - d. osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assunzione della manodopera;
 - e. operare con macchine ed attrezzature in perfetta efficienza;
 - f. garantire il servizio come richiesto dalla stazione appaltante;
 - g. predisporre ogni provvedimento atto ad evitare ogni forma di inquinamento ambientale in dipendenza delle prestazioni da eseguire.
3. Tutte le spese inerenti all'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, nel rispetto delle norme di legge, devono ritenersi comprese nei prezzi unitari indicati nell'offerta.
4. L'impresa sarà obbligata all'osservanza piena ed incondizionata:
 - a. di tutte le norme di legge e delle disposizioni vigenti in materia;
 - b. di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e negli accordi legali ed aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, obbligandosi anche ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai medesimi.
 - c. L'impresa dovrà dichiarare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di rispettare i minimi salariali previsti dal contratto. L'impresa sarà obbligata altresì a continuare ad applicare il sopraindicato contratto collettivo anche dopo la scadenza e sino alla sostituzione del medesimo e si vincola ai suddetti obblighi anche nel caso in cui l'impresa stessa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
 - d. di tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali previsti dalla vigente normativa, i quali restano a carico dell'impresa, la quale ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti di AIMAG.
5. L'impresa sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, nei confronti dei suoi stessi dipendenti, di tutti gli obblighi indicati al precedente comma 4 lett. b) e c), per le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto.
6. Tutti i pagamenti, compreso il pagamento del saldo, saranno effettuati previa verifica della certificazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa rilasciata dagli enti interessati (mod. DURC), riferita sia all'appaltatore che ai subappaltatori. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui al presente comma comporta la sospensione del primo pagamento utile, limitatamente per l'importo dell'inadempienza accertata, senza che l'impresa possa pretendere interessi o danni di alcun tipo.

7. Sarà fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative a tutti i pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; in caso di inosservanza di predetto obbligo si sospenderà il successivo pagamento.

8. In caso d'inottemperanza agli obblighi retributivi che venga rilevata da AIMAG o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro o da altro ente preposto alla verifica dei relativi adempimenti, AIMAG stessa comunicherà all'impresa ed eventualmente anche alla Direzione Provinciale del Lavoro o ad altro ente competente, l'inadempienza rilevata o segnalata e procederà ad una detrazione pari all'importo dell'inadempienza accertata sui pagamenti delle fatture destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate per i motivi sopra indicati non sarà effettuato fino a quando non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni ad AIMAG, né può pretendere il risarcimento dei danni.

9. Qualora sia preannunciata o proposta azione diretta nei confronti di AIMAG, per i casi di responsabilità solidale del committente previsti dalla vigente normativa nelle ipotesi di inadempimento agli obblighi retributivi e previdenziali scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, da parte dell'appaltatore e/o del subappaltatore, AIMAG darà immediata comunicazione al soggetto interessato della richiesta pervenuta da parte del creditore, con invito a provvedere per quanto di competenza, e deterrà l'importo richiesto dalle somme ancora dovute all'appaltatore, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra che siano accertati in via definitiva. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni ad AIMAG, né può pretendere il risarcimento dei danni.

L'Appaltatore si obbliga, in ogni caso, a manlevare AIMAG da qualsiasi pretesa o azione di carattere ripetitorio e/o risarcitorio avanzata direttamente nei confronti della stessa per i titoli di cui al presente articolo.

10. Sarà posto a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori.

Il personale assunto dovrà essere in regola con le prescrizioni della vigente normativa in materia di lavoro, a cura e spese dell'Appaltatore, restando inteso che AIMAG sarà sollevata da ogni responsabilità al riguardo, anche in conseguenza di infortuni di ogni genere o di qualsiasi altro evento.

In caso di gravi infortuni dei dipendenti dell'impresa appaltatrice, per i quali sia preannunciata o proposta azione diretta di richiesta di risarcimento danni nei confronti di AIMAG, si darà immediata comunicazione al soggetto interessato, e si deterrà l'importo richiesto dalle somme ancora dovute all'appaltatore in relazione al conto finale o allo sviluppo degli stati di avanzamento dei lavori, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra che siano accertati in via definitiva. L'impresa appaltatrice è direttamente responsabile per i danni quali conseguenza di rischi specifici propri dell'attività.

11. È obbligo dell'aggiudicatario comunicare l'elenco del personale dipendente, dei mezzi e delle ditte coinvolte nel piano affidamento e tutte le successive variazioni inerenti il personale dipendente, i mezzi e l'assetto societario, manageriale ed organizzativo. Nell'elenco dei mezzi utilizzati per l'affidamento sono esclusi i mezzi in conto comodato, sono ammessi mezzi in proprietà, in leasing ed in noleggio

ART. 15 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'impresa aggiudicataria risponderà dei danni che per fatto suo proprio, dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche connesso all'impiego di qualsiasi mezzo o strumento utilizzato, venissero arrecati a persone e cose, sia di AIMAG che di terzi, durante l'esecuzione dei servizi, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante e da ogni responsabilità e per qualsiasi eventuale pretesa risarcitoria di terzi o di prestatori d'opera della medesima impresa aggiudicataria.

Quest'ultima è pertanto tenuta a stipulare - ovvero a dimostrare di avere stipulato e in corso di validità - un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), a copertura dei rischi di danni cagionati a terzi (per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) nonché di eventuali infortuni di propri prestatori d'opera, verificatisi in relazione all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.

La menzionata assicurazione dovrà prevedere massimale unico non inferiore a **Euro 3.000.000,00** sia per RCT sia per RCO e dovrà altresì prevedere le seguenti condizioni estensive della copertura assicurativa, che dovranno essere rese espressamente operanti, a integrazione e/o deroga di quanto eventualmente sia diversamente previsto dalle condizioni d'uso della compagnia:

estensione del novero dei terzi:

- ai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato attività complementari quali: lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo di merci e materiali;
- a progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali e professionisti in genere nonché rispettivi dipendenti o addetti;
- ai titolari e/o dipendenti delle ditte subappaltatrici limitatamente a morte o lesioni personali subite in relazione allo svolgimento di lavori per conto dell'Assicurato
- la stazione appaltante, Aimag Spa
 - Rc personale dei dipendenti;
 - Rc per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza della cui opera si avvalga l'Appaltatore per l'esecuzione dei servizi;
 - Rc per danni ai locali ove si eseguono i lavori e alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;
 - Rc per danni derivanti da incendio o furto di cose dell'Appaltatore o dallo stesso detenute;
 - Rc per danni a mezzi sotto carico o scarico;
 - Rc per danni causati da subappaltatori;
 - Rc per danni causati da inquinamento accidentale - per guasto o rottura di impianti/conduitture/ecc..;
 - Rc per danni cagionati a cavi e/o conduitture e/o impianti;

- estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.
- Rc per danni a cose nell'ambito dell'esecuzione dei lavori e interruzione attività di terzi.
- All Risks sulle pale gommate ed eventualmente altri mezzi diversi messi a disposizione per l'esecuzione del servizio.

Copia di tale polizza, che dovrà avere validità per tutta la durata del contratto, dovrà essere trasmessa ad AIMAG almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque all'atto della stipula, fermo restando che la stipula dell'assicurazione non esime l'impresa aggiudicataria, dall'obbligo di risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dei massimali assicurati.

ART. 16 - DOCUMENTI E COSTI INERENTI LA SICUREZZA SUL LAVORO

L'impresa appaltatrice è tenuta al rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'appaltatore ha l'obbligo di fornire, entro 10 giorni dal ricevimento dell'aggiudicazione definitiva:

1. valutazione dettagliata di tutti i rischi come previsto dal D.Lgs. 81/2008 tramite la presentazione del proprio documento di valutazione dei rischi; in particolare si richiede che vengano valutati i rischi specifici legati all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto;
2. elenco dei dipendenti che effettueranno il servizio, nominativo e recapiti del responsabile tecnico;
3. elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e dei dispositivi di protezione collettiva (DPC) forniti ai dipendenti per le attività oggetto del presente appalto;
4. elenco dei mezzi e delle attrezzature utilizzati ai fini dell'espletamento del servizio;
5. autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa a:
 - a. idoneità tecnica del personale impiegato,
 - b. conformità rispetto alle norme sul lavoro dei disabili,
 - c. contratto di lavoro applicato,
 - d. formazione del personale impiegato per l'utilizzo dei DPI e DPC impiegati,
 - e. conformità dei mezzi, delle attrezzature, dei DPI e DPC;
6. nominativo del rappresentante legale della ditta;
7. elenco di eventuali fornitori dell'impresa che potranno accedere all'impianto;
8. autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, in cui si attesta di avere informato i propri fornitori dei rischi presenti nel rispetto delle informazioni ricevute da AIMAG e di aver verificato, per i propri fornitori, il rispetto di tutte le condizioni e adempimenti di sicurezza previsti da AIMAG stessa.

Sulla base dei documenti forniti e in coordinamento con l'Appaltatore, AIMAG valuterà la necessità di aggiornare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) redatto ai sensi dell'art. 26 c.3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore può presentare, nel caso in cui ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del personale coinvolto nelle attività e in base alla propria esperienza, eventuali integrazioni ai documenti inerenti la sicurezza di cui sopra entro 30 giorni dall'aggiudicazione. La Stazione Appaltante si riserva di fornire risposta scritta alle proposte inoltrate entro otto giorni dall'avvenuto ricevimento. Nel caso in cui le integrazioni venissero accettate esse non potranno comportare modifiche o adeguamenti ai prezzi pattuiti per l'esecuzione del servizio.

I costi relativi alla gestione dei rischi derivanti da interferenze sono quelli indicati nel DUVRI. Tali costi possono subire variazioni in seguito ad eventuale modifica del DUVRI stesso.

Durante l'esecuzione del servizio l'Appaltatore dovrà osservare le misure di sicurezza indicate nei seguenti documenti:

- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) per gli impianti AIMAG. redatto ai sensi dell'art. 26 c.3 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
- Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori predisposto dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

Nell'esecuzione delle prestazioni, l'Appaltatore assicurerà l'utilizzo, per i propri dipendenti e per il personale delle eventuali imprese subappaltatrici, dei dispositivi di protezione individuale previsti.

La Stazione Appaltante si riserva ogni facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi di cui ai precedenti punti. In caso di mancato rispetto degli adempimenti e obblighi di cui sopra, la stazione appaltante si riserva di fissare un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si deve conformare a tali condizioni. In caso di violazione dei suddetti obblighi, e trascorso il termine fissato per conformarsi a quanto stabilito, la stazione appaltante avrà la facoltà di ordinare la sospensione del servizio ed anche di recedere dal contratto salvo il diritto di risarcimento del danno, secondo quanto prescritto dall'art. 1662, comma 2 del Codice civile.

L'Appaltatore darà immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale, precisando circostanze e cause e provvederà a tenere la Stazione Appaltante informata degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le indagini delle autorità competenti.

In materia, per quanto non previsto, trovano applicazione le disposizioni delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

È obbligo dell'aggiudicatario comunicare l'elenco del personale dipendente, dei mezzi e delle ditte coinvolte nel piano affidamento e tutte le successive variazioni inerenti il personale dipendente, i mezzi e l'assetto societario, manageriale ed organizzativo. Nell'elenco dei mezzi utilizzati per l'affidamento sono esclusi i mezzi in conto comodato, sono ammessi mezzi in proprietà, in leasing ed in noleggio.

ART. 17 - SUBAPPALTO E PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI**SUBAPPALTO**

La possibilità di fare ricorso a subappalti è subordinata ad espressa autorizzazione da parte della committente

Fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire direttamente le prestazioni ad esso appaltate.

Qualora la ditta aggiudicataria ritenesse necessario e/o opportuno fare ricorso a subappalti da parte di terzi dovrà darne preventiva comunicazione alla "Stazione Appaltante", che si riserva di valutare di volta in volta le singole richieste.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

All'atto dell'affidamento delle lavorazioni per le quali si è dichiarata in offerta l'intenzione di ricorrere al subappalto, l'Appaltatore chiederà espressa autorizzazione al subappalto e sub affidamento (fornitura con posa in opera, noli a caldo ecc) depositando il contratto di subappalto presso Aimag SpA almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. al Codice dei Contratti. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subAppaltatore, dei requisiti di partecipazione. Aimag SpA verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso ANAC.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Aimag SpA si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, eventuali richieste di autorizzazione al subappalto, che in ogni caso dovranno essere adeguatamente motivate da parte dell'impresa appaltatrice, pervenute oltre il termine suddetto.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis al Codice dei Contratti, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice dei Contratti. Aimag S.p.A. rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

L'Appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 96 del Codice dei Contratti.

L'Appaltatore deve comunicare alla Compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza C.A.R., ai fini della validità della copertura assicurativa, la presenza di subappaltatori in cantiere, prima che questi diano inizio alle lavorazioni subappaltate. L'Appaltatore è tenuto a dare notizia di tale comunicazione ad Aimag S.p.A.

Nei cartelli esposti dovranno essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese terze.

Il contraente principale e il subAppaltatore sono responsabili in solido nei confronti di Aimag S.p.A. per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subAppaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 fatte salve le ipotesi in cui Aimag S.p.A. provveda al pagamento diretto dei subappaltatori, poiché in tal caso l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza specifico per le prestazioni oggetto di subappalto di cui al successivo co.18.

Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori

L'autorizzazione non apporterà nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri dell'Appaltatore che rimarrà l'unico e solo responsabile, nei confronti della Società e dei terzi, dei lavori affidati a terzi subappaltatori e di tutte le condizioni e gli obblighi oggetto degli atti e dell'offerta di gara.

L'affidatario dovrà assicurare:

- la dichiarazione dell'inesistenza di forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art.2359 C.C.;
- la certificazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o apposita certificazione attestante il possesso da parte del subAppaltatore dei requisiti di cui al punto 3);
- la documentazione necessaria per verificare che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge 31.5.1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.

Eventuali inadempienze del subAppaltatore, comunque accertate dalla "Committente" danno a questo il diritto di pretendere la risoluzione del subappalto senza che l'Appaltatore possa, per ciò, richiedere indennizzi, risarcimento dei danni o differimento dei termini di ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore, prima di avanzare la richiesta di autorizzazione al subappalto ad Aimag S.p.A., si impegna alla verifica di conformità alla normativa antimafia dell'impresa destinataria del subaffidamento e ad esercitare un successivo ed efficace controllo sul personale e sui mezzi che l'impresa ha destinato al subappalto.

Conformemente a quanto previsto nei rapporti contrattuali tra Aimag SpA e l'Appaltatore, esso è tenuto ad inserire nei contratti, dallo stesso stipulati con i subappaltatori, una clausola risolutiva espressa, con eventuale applicazione di penali, in virtù della quale disporre l'automatica risoluzione del contratto con il subAppaltatore qualora pervenissero informazioni interdittive di cui al d.lgs 159/2011, emergessero violazioni dei principi e delle procedure adottate ex d.lgs 231/2001 da Aimag S.p.A. nonché nel caso vi fosse violazione dei principi di cui al codice etico di Aimag S.p.A.

Qualora l'Appaltatore non dovesse adottare il provvedimento di risoluzione contrattuale di cui al precedente capoverso, Aimag SpA si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione al subappalto.

L'Appaltatore, in conformità all'operato di Aimag S.p.A., si riserva, nei contratti stipulati con i subappaltatori, la facoltà di sospendere l'efficacia del contratto, con eventuale applicazione di penali, nell'ipotesi di commissione dei reati contemplati dalla normativa anticorruzione.

Il subappalto di attività indicate nell'art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è consentito esclusivamente ad imprese iscritte alla "White List" istituita presso le Prefetture.

PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

Aimag S.p.A., salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, in relazione alle somme ad essi dovute per le prestazioni effettuate.

In virtù della previsione di cui all'articolo 119, co.12, del Codice dei contratti, quando il subAppaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, ovvero in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, ovvero su richiesta del subAppaltatore e se la natura del contratto lo consente, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti; in questo caso l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 1271, co. secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra Aimag S.p.A. e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato;
- b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'Appaltatore e al subAppaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subAppaltatore;
- c) alla condizione che l'importo richiesto dal subAppaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante;
- d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'Appaltatore.
- e) Aimag S.p.A. può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 4, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subAppaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, co. 1, del codice civile.

ART. 18 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora si verificassero interruzioni, ritardi o difformità nello svolgimento del servizio previsto, AIMAG potrà applicare a suo insindacabile giudizio le penali di seguito indicate, decurtandole dalla contabilità e/o rivalendosi sul deposito cauzionale:

- a) Euro 100,00 (cento/00) per ogni ora di assenza, nell'orario di lavoro programmato.;
- b) Euro 100,00 (cento/00)
 - per ogni ora di fermo eccedente le 15 lavorative complessive previste ogni bimestre,
 - per ogni ora di utilizzo pala sostitutiva, di taglia inferiore rispetto a quella da sostituire, oltre il settimo giorno consentito;
- c) Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo nella sottoscrizione del contratto;
- d) Euro 600,00 (seicento/00) per ogni giorno di ritardo nei tempi di messa a disposizione per il servizio di ogni pala rispetto a quanto previsto all'art. 7 "Durata dell'appalto", la mancanza di disponibilità è intesa sia in caso di mancanza del mezzo sia in caso di mancanza dell'operatore, lo stesso vale per la mancanza della pala opzionale;
- e) Da Euro 100,00 (cento/00) a euro 600,00 (seicento/00) al giorno per mezzo, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante in base alle difformità, in caso di avvio al servizio con mezzi o personale non conformi a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- f) Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) al giorno, per la violazione degli obblighi indicati all'art. 15 del capitolato speciale;
- g) Da euro 100,00 (cento/00) ad euro 1.000,00 (mille/00), in base alla gravità dell'infrazione commessa, per la violazione degli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro, alle prescrizioni del Duvri;
- h) Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), per la violazione degli obblighi indicati all'art. 13 del capitolato speciale;
- i) Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno lavorativo di mancato funzionamento del sistema di spegnimento incendio per ogni pala;
- j) Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni subappalto aggiuntivo rispetto a quanto offerto, in sede di gara, nei punteggi tecnici al punto "b ricorso al subappalto";
- k) Euro 1.000,00 (mille/00) €/giorno per ciascun mezzo o personale non conforme a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto che ritardi l'avvio regolare del servizio in oggetto;

Qualora l'Impresa Appaltatrice intercorra in tre penali per inadempienza durante il corso dell'esecuzione del servizio oggetto, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione anticipata del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio.

Per le inadempienze che siano causa di grave danno o di pericolo igienico-sanitario, applicherà una penale dell'importo di 1.000,00 (mille/00) €, addebitando inoltre alla ditta tutti i costi sostenuti per fronteggiare le difficoltà che da ciò fossero derivate, oltre agli eventuali danni causati dalla mancata effettuazione del servizio. A causa di ciò AIMAG potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Nei seguenti casi non sarà riconosciuto il corrispettivo economico contrattuale:

- esecuzione di interventi non richiesti;
- esecuzione di interventi esclusi dai programmi concordati.

L'impresa aggiudicataria dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subaffidamento, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subaffidamento, informazioni interdittive di cui al Dlgs 159/2011.

Qualora dovesse essere rilasciata informativa interdittiva, anche successivamente alla stipula del contratto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto; la predetta penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Aimag si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte della ditta aggiudicataria alle clausole contrattuali e qualora si verifichino fatti che rendono impossibile, a giudizio di Aimag, la prosecuzione dell'appalto.

Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., con automatico incameramento della cauzione:

- 1) Per interruzione ingiustificata del servizio;
- 2) per mancato inizio del servizio entro il termine massimo di 10 giorni contrattualmente fissato;
- 3) In caso si siano verificate almeno tre contestazioni formali con conseguente addebito di penalità da parte della Stazione Appaltante;
- 4) Grave inadempimento;
- 5) In caso di cessione dell'Impresa appaltatrice, di cessazione dell'attività dell'Impresa, di subappalto affidato senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
- 6) In caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi contributivi, retributivi a fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori da parte dell'Impresa;

- 7) In caso di violazione delle norme che tutelano la sicurezza degli operatori dell'Impresa nell'esecuzione delle attività oggetto del contratto e del presente Capitolato;
- 8) In caso di reiterate violazioni di normative ambientali durante l'espletamento del servizio o in caso di perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per l'espletamento del servizio;
- 9) In caso di mancato rispetto da parte dell'Impresa delle disposizioni dello Standard di Qualità dei Servizi di AIMAG S.p.A., visionabile nel sito www.aimag.it, di cui l'Impresa stessa ha dichiarato di accettare i contenuti;
- 10) Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, a seguito di comunicazioni pervenute dalla Prefettura competente emergano informazioni interdittive analoghe a quelle di cui al D.Lgs 159/2011. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa appaltatrice oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% dell'importo del contratto. Le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione del relativo importo, da parte della Stazione Appaltante, dalle somme dovute all'impresa appaltatrice in relazione alla prima erogazione utile.
- 11) Nel caso in cui l'Impresa violi le prescrizioni del presente Capitolato in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio o di dipendenti di imprese subappaltatrici.
- 12) Nel caso in cui si riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.
- 13) L'Impresa si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempimento nella esecuzione degli obblighi contrattuali;
- 14) In caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno alla Stazione Appaltante;
- 15) In caso di inosservanza da parte dell'Impresa appaltatrice, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici del servizio dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i. della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;

Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Stazione Appaltante comunica all'Impresa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno che intende valersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Impresa stessa.

La Stazione Appaltante procederà ad escutere la cauzione e potrà richiedere il risarcimento degli ulteriori danni.

Nei casi sopra citati la Stazione Appaltante farà pervenire all'Impresa apposita comunicazione scritta contenente intimazione ad adempiere a regola d'arte alla prestazione e/o ad uniformarsi agli obblighi previsti in Capitolato entro cinque giorni naturali consecutivi. Decorso detto termine senza che l'Impresa abbia adempiuto secondo le modalità previste dal contratto, questo si intende risolto di diritto.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto.

Sia la Stazione Appaltante, sia l'Impresa potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 C.C.

Le somme dovute ad Aimag a titolo di risarcimento a seguito di risoluzione del contratto saranno trattenute da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria.

La stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio a maggiori spese dell'impresa appaltatrice qualora lo stesso contravvenga anche ad uno solo degli obblighi e delle condizioni di cui al contratto stesso o si renda colpevole di grave negligenza o di frode. In tale eventualità l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito, ai prezzi di contratto e risponderà del danno che potesse derivare alla Stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione d'ufficio del servizio.

In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante potrà procedere all'affidamento del servizio all'Impresa risultata seconda classificata in graduatoria della procedura di gara e in caso di rifiuto di quest'ultima alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

E' in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante procedere a trattativa privata interpellando imprese qualificate e specializzate nel settore al fine di garantire la continuità dello svolgimento del servizio.

ART. 20 – TRATTE E CESSIONI DEL CREDITO

AIMAG S.p.A. non accetterà tratte e/o cessioni di credito.

ART. 21 - CONTROVERSIE

Qualora insorgano controversie l'Appaltatore non deve mai, per nessun motivo, rallentare o sospendere le prestazioni.

Tutte le riserve ed i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi dovranno essere presentati alla Stazione Appaltante con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'avvenuta risoluzione delle riserve sarà verbalizzata in un apposito atto sottoscritto da AIMAG e dall'Appaltatore.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione dell'appalto sarà competente il Foro di Modena.

ART. 22 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, riguardante la tutela dei dati personali, si comunica che le informazioni personali (dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA, stato di famiglia, carichi pendenti, informazioni in merito alla normativa antimafia) richieste per la sottoscrizione dei contratti di appalto, sono utilizzate da Aimag S.p.A. esclusivamente per la gestione dei suddetti rapporti, secondo gli obblighi di legge.

Si precisa che:

la raccolta dei dati richiesti è necessaria per la sottoscrizione dei contratti di appalto;
i dati suddetti verranno utilizzati esclusivamente da Aimag S.p.A. o suoi incaricati, non saranno diffusi o comunicati al di fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità consentite;
sul trattamento dei dati personali, la persona fisica ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal citato Regolamento UE 2016/679;
Aimag S.P.A. è titolare del trattamento dei dati personali.

L'elenco dei responsabili del trattamento è richiedibile al titolare del trattamento. L'informativa privacy completa è disponibile sul sito internet del Titolare del trattamento

ART. 23 – CODICE ETICO

L'Aggiudicatario dovrà dichiarare di aver letto il Codice Etico (<https://www.aimag.it/chi-siamo/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>) adottato da Aimag in esecuzione del D.Lgs. 231/2001. L'Aggiudicatario dovrà dichiarare altresì di aderire ai principi in esso contenuti e di impegnarsi a rispettare le regole previste dal Codice medesimo, nella misura in cui le stesse siano applicabili al suo personale.

ART. 24 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario deve comunicare ad Aimag S.p.A.:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 25 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del Contratto che non si siano potute definire in via amministrativa a norma del precedente comma, sarà competente il Foro di Modena.

L'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le clausole del presente capitolato speciale.